

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 30 GENNAIO 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 5/1

Statuto del Comune di Monte Cremasco (CR)

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16 giugno 1994 con deliberazione n. 26.

Esecutiva per decorrenza dei termini il 19 settembre 1994.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia l'1 giugno 1992 n. 23/24.

STATUTO

INDICE

PARTE PRIMA ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 -
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Finalità

Capo II Funzioni

- Art. 4 - Funzioni proprie
- Art. 5 - Funzioni delegate
- Art. 6 - Rapporti con la Regione e la Provincia

Capo III Indirizzi programmatici

- Art. 7 - Tutela della salute
- Art. 8 - Assistenza sociale
- Art. 9 - Diritti dell'ambiente e sua tutela
- Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 13 - Sviluppo economico
- Art. 14 - Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 15 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 16 - Servizi pubblici

PARTE SECONDA ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 17 - Organi
- Art. 18 - Consiglio comunale
- Art. 19 - Giunta comunale
- Art. 20 - Il Sindaco

Capo II I Consiglieri comunali

- Art. 21 - Il Consigliere comunale
- Art. 22 - Doveri dei Consiglieri
- Art. 23 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri
- Art. 24 - Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri
- Art. 25 - Gruppi consiliari

Capo III Il Consiglio comunale

- Art. 26 - Il Consiglio comunale. Poteri
- Art. 27 - Competenza del Consiglio
- Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 - Commissioni d'inchiesta
- Art. 30 - Regolamento interno

Capo IV La Giunta comunale

- Art. 31 - Composizione della Giunta comunale
- Art. 32 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art. 33 - Competenze della Giunta

Capo V Il Sindaco

- Art. 34 - Funzioni e poteri
- Art. 35 - Competenze
- Art. 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso

Titolo II ORGANI BUROCRATICI

Capo I Uffici e servizi

- Art. 37 - Principi e criteri direttivi
- Art. 38 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 39 - Il Segretario Comunale

Capo II Servizi pubblici

- Art. 40 - Diverse forme di gestione

Titolo III L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 41 - Demanio e patrimonio
- Art. 42 - Beni patrimoniali disponibili
- Art. 43 - Contratti
- Art. 44 - Contabilità e bilancio
- Art. 45 - Controllo economico-finanziario
- Art. 46 - Controllo di gestione
- Art. 47 - Revisore dei Conti

PARTE TERZA ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

- Art. 48 - Libere forme associative
- Art. 49 - Concorso nella gestione di servizi resi a domanda individuale
- Art. 50 - Consultazioni
- Art. 51 - Diritto di petizione
- Art. 52 - Interrogazioni
- Art. 53 - Diritto d'iniziativa
- Art. 54 - Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 55 - Referendum consultivo
- Art. 56 - Referendum abrogativo

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

- Art. 57 - Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 58 - Comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8, legge 7 agosto 1990, n. 241)
- Art. 59 - Accordi con gli interessati (art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Capo III Diritto di accesso e di informazione (Capo V, legge 241/90 - Art. 7, legge 142/90)

- Art. 60 - Pubblicità dei documenti amministrativi
- Art. 61 - Diritto di accesso
- Art. 62 - Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto all'accesso

Titolo II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

- Art. 63 - Principi generali

genza la gestione amministrativa, e riservando agli organi di governo del Comune i poteri di indirizzo e controllo, al fine del raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 5 - Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità attribuita al Comune, la legge nazionale o regionale, può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si dispensa con lo stesso provvedimento di delega, la disciplina puntuale dell'esercizio delle funzioni delegate, a ciò provvederà il Comune con propri regolamenti, in conformità alle direttive impartite dal delegante.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

Art. 6 - Rapporti con la Regione e la Provincia

1. All'interno dei settori di competenza, il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione, dovendo soddisfare esigenze della stessa popolazione che mal si prestano ad essere frazionate per materia e per competenza nella stessa materia.

2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.

3. L'esigenza della cooperazione ed il coordinamento fra gli enti costituisce ragione e fondamento dell'attribuzione di compiti di programmazione alla Provincia, rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionale affidati alla Regione e allo Stato (artt. 14 e 15, legge 8 giugno 1990, n. 142).

4. Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato-comunità (art. 1 comma 2 della Costituzione).

5. Esercitare l'iniziativa per il riconoscimento del territorio cremasco come circondario (art. 4, comma 2, legge 8 giugno 1990, n. 142).

Capo III

Indirizzi programmatici

Art. 7 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo al benessere psico-fisico dei cittadini, alla tutela della salute e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia, della famiglia.

Art. 8 - Assistenza sociale

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato.

Art. 9 - Diritti dell'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

2. Ai fini della tutela del diritto dell'ambiente per

quanto di competenza e quale criterio di azione il bene ambiente viene considerato quale bene immateriale «communes omnium» distinto del diritto di proprietà e comunque di godimento dei beni materiali.

Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune, quale ente rappresentativo ed esponente della comunità locale, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali nell'interesse della cittadinanza.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale anche dal punto di vista estetico attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali. È attento ai bisogni della scuola quale elemento basilare della formazione culturale.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 12 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di protezione civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione per un corretto vivere civile.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 13 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 14 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 15 - Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con il Consorzio Intercomunale Creмасco, con la Provincia di Cremona.

Art. 16 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensioni non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) alla partecipazione a consorzi od altre società per azioni di norma, a prevalente capitale pubblico;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- c) la concessione a terzi;
- d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. La costituzione di apposite istituzioni oltre che rispondere alle esigenze di cui al comma primo può essere promossa per finalità partecipativa e/o ai fini di una più efficace ed efficiente gestione.

3. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano al Consiglio Comunale.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 17 - Organi

Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 giugno 1990 n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla legge 25 Marzo 1993 n. 81, sono:

- a) il Consiglio Comunale
- b) la Giunta Comunale
- c) il Sindaco.

Art. 18 - Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 19 - Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 20 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

2. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 4 anni.

La loro elezione, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II I Consiglieri comunali

Art. 21 - Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 22 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

Art. 23 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 24 - Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella sua prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora

sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma I del presente articolo.

Art. 25 - Gruppi Consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, con la modalità di convenzione dei capi-gruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capi-gruppo e le relative attribuzioni.

Capo III Il Consiglio Comunale

Art. 26 - Il Consiglio Comunale: poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di Governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi Statali e Regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 27 - Le competenze del Consiglio Comunale

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

a) organizzazione istituzionale dell'ente:

1. Statuto

2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

3. convalida dei Consiglieri eletti

4. costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione

5. costituzione delle Commissioni consiliari consultive.

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1. Regolamenti Comunali

2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3. istituzione e coordinamento dei tributi.

c) Indirizzo dell'attività:

1. indirizzi generali di governo

2. relazioni revisionali e programmatiche

3. programmi di opere pubbliche e relativi progetti e piani finanziari

4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni

5. piani territoriali urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi

6. pareri sulle dette materie

7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

d) Organizzazione interna dell'Ente:

1. ordinamento degli uffici e dei servizi

2. piante organiche e loro variazioni

3. assunzione diretta dei pubblici servizi

4. concessione dei pubblici servizi

5. costituzione di istituzioni

6. costituzione di aziende speciali e loro statuti

7. indirizzi operativi per le aziende e istituzioni

8. regolamenti di organizzazione

9. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1. le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici

2. costituzione e modificazione di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni e accordi di programma

3. definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti

del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e la concessione non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2. la partecipazione a società di capitali

3. la contrazione di mutui

4. l'emissione dei prestiti obbligazionari

5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

g) Controllo dei risultati di gestione:

1. Conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione

2. elezione del Revisore del Conto.

Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si articola in Commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le forme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità di nomina.

3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali.

5. Il Sindaco, gli Assessori e il Segretario generale hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi di amministrazione attiva, rimane ad esso attribuito il parere consultivo non vincolante, eccezionalmente obbligatorio secondo quanto disporrà l'apposito regolamento in materia.

Art. 29 - Commissioni d'inchiesta

1. È facoltà del Consiglio Comunale costituire, al proprio interno Commissioni speciali o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

Art. 30 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Capo IV La Giunta Comunale

Sezione I - Elezione

Art. 31 - Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 2 Assessori.

- Art. 64 - Il Consorzio
- Art. 65 - Unione dei Comuni
- Art. 66 - Accordi di programma
- Art. 67 - Convenzioni

Titolo III LA FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 68 - Principi generali
- Art. 69 - Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 70 - Procedimento di formazione dei regolamenti
- Art. 71 - Procedimento di revisione dello Statuto

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE PRIMA ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

1. Il Comune di Monte Cremasco è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Con riferimento alle funzioni di cui non ha disponibilità, il Comune ha il potere di esternazione e rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

Art. 2 - Territorio

1. Il Comune di Monte Cremasco è costituito dalla comunità delle popolazioni e dai territori di cui è composto.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Monte Cremasco.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune quale ente rappresentativo ed esponente della comunità locale rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Lombardia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro significazione ed attuazione.

3. Promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

4. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

5. Il Comune rifiuta la violenza come strumento di composizione delle controversie politiche, sociali, sportive e religiose; sostiene e stimola ogni iniziativa che valorizzi il dialogo e la tolleranza tra i cittadini in ogni occasione.

Capo II Funzioni

Art. 4 - Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha le titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici; esse attengono secondo i fini già enunciati:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio o delle attività economico-produttive insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associativa, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità attribuendo alla diri-

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza Tecnica e Professionale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei rispettivi Comuni.

Art. 32 - Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella sua prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

Art. 33 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Capo V Il Sindaco

Art. 34 - Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il sindaco si avvale degli uffici Comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

Art. 35 - Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora della adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) sospende nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge 142/90.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 36 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI

Capo I Uffici e servizi

Art. 37 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministra-

tiva ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dipendenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.

4. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti, determinati dagli organi istituzionali.

5. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività di frattura fra i vari settori operativi.

6. A tal fine, il regolamento prevede e disciplina, il coordinamento infrastrutturale, operato dal Segretario comunale.

7. Per quanto concerne la generalità del personale comunale il regolamento organico dovrà tener presente i seguenti criteri:

a) partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità, sindacalizzazione;

b) coordinazione, degerarchia, competenza, ma anche lavoro di gruppo, improntato dall'interdisciplinarietà e alla partecipazione.

Art. 38 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al Consiglio Comunale:

a) approvare la pianta organica in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro;

b) approvare il regolamento organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali;

c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati di gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

5. È istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 39 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

In particolare:

a) determina nell'ambito dei criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;

b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla Legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione;

e) esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo.

È data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente, nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, dalla correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Capo II Servizi pubblici

Art. 40 - Diverse forme di gestione

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi di ogni tipo, sono prodotti o erogati, in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e sociale, su scelta del Consiglio comunale affidandoli ad organismi comunali, a consorzi e società in partecipazione, a soggetti privati.

TITOLO III L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 41 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 42 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4,

del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 44 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

Art. 45 - Controllo economico-finanziario

1. Il Segretario è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli in bilancio con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

2. In conseguenza, predispone apposita relazione, con la quale sottopone opportunamente osservazioni e rilievi al Sindaco.

Art. 46 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione, e ne informa, quando è opportuno, il Consiglio comunale.

Art. 47 - Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. Il Revisore è nominato per svolgere l'incarico relativamente a n. 3 esercizi finanziari pertanto, oltre a collaboratore con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

Pertanto, dopo il termine dell'ultimo esercizio finanziario del triennio, egli rimarrà in carica per provvedere alla revisione del consuntivo dell'anno di riferimento. Nel caso che il Revisore nominato, per qualsiasi motivo, abbia a cessare dall'incarico, verrà sostituito, di preferenza, per le incombenze rimaste da adempiere da quello eventualmente già in carica per gli esercizi seguenti.

3. Il Revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile, è revocabile per inadempimento e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al 2° comma il Revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e conferisce comunque l'incarico di svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento.

PARTE TERZA ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

Art. 48 - Libere forme associative

1. Il Comune promuove le libere associazioni di cittadini per i più diversi scopi, sempre che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Esso si avvale delle predette associazioni ai fini partecipativi, consultivi, di informazione e gestionali, secondo i principi del presente Statuto e sulla scorta delle disposizioni regolamentari in materia.

2. Ai soli fini di rendere effettivo il coinvolgimento delle libere associazioni nelle attività amministrative e nei procedimenti amministrativi, il Comune si avvarrà obbligatoriamente delle associazioni locali che verranno iscritte, a domanda, nell'apposito registro annuale delle associazioni, tenuto a cura della segreteria del Comune.

3. Verranno iscritte per l'anno successivo le associazioni che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno che dichiarano di avere almeno 20 iscritti e che depositano oltre allo Statuto e alle cariche sociali, il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso. Sono esentate dall'obbligo di presentare il bilancio delle associazioni che siano al loro primo anno di attività.

4. Non sono tenute agli adempimenti di cui al precedente comma le associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale, notoriamente rappresentative, anche se non formalmente riconosciute.

5. Tranne i casi regolati da precise disposizioni di legge, nessun obbligo partecipativo graverà sul Comune, nei confronti delle associazioni di cui al comma precedente, che non chiedano comunque di essere interpellate o di essere parte in procedimenti perché portatrici di interessi diffusi, segnalando nel contempo i loro rappresentanti locali.

6. Il Comune, quando lo ritiene necessario, sentiti i capigruppo consiliari, promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono in modo particolare le comunità delle frazioni.

Art. 49 - Concorso nella gestione di servizi resi a domanda individuale

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitato di gestione secondo le norme del regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 50 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le or-

ganizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le altre formazioni economiche e sociali, le associazioni degli utenti dei servizi, le associazioni ambientaliste locali, quelle del volontariato socio-assistenziale e le istituzioni religiose.

2. La consultazione è opportuna in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, del piano commerciale.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

4. Le associazioni locali per essere consultate devono essere iscritte a domanda annuale, nell'apposito registro depositato presso la segreteria.

Art. 51 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente articolo 68 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 52 - Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 68 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 53 - Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta dal 10% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce, ove possibile, gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 54 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione della Commissione.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 55 - Referendum consultivo

1. È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 71, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il referendum viene dichiarato valido quando i votanti siano almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 56 - Referendum abrogativo

1. È ammesso referendum abrogativo di norme regolamentari, con esclusione delle materie previste al comma 3 dell'art. 71.

2. Si dà luogo al referendum abrogativo qualora vi sia richiesta da parte del 30% degli aventi diritti al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, dell'art. 73.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 57 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire (art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241).

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento (art. 9, legge 7 agosto 1990, n. 241).

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art. 10, legge 7 agosto 1990, n. 241).

4. L'Amministrazione determinerà per ciascun tipo di procedimento quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi (art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241).

5. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241).

6. L'Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinaria e motivata esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241).

7. Ogni provvedimento salvo quelli regolamentari o a contenuto generale deve essere motivato. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e le autorità cui è possibile ricorrere (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241).

*Art. 58 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
(art. 8, legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) i tempi del procedimento, nell'intesa che qualora gli stessi non siano già predeterminati, il termine è di 30 giorni (art. 2, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241);
- d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile provvedere a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

*Art. 59 - Accordi con gli interessati
(art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 91 l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in quanto compatibili (art. 11, legge 7 agosto 1990, n. 241).

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione precede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate per effetto del comma 5, dell'art. 11, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Capo III

Diritto di accesso e di Informazione (Capo V, legge 241/90 - Art. 7, legge 142/90)

Art. 60 - Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 61 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di

situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità che verranno determinate da apposito regolamento.

2. Lo stesso diritto viene assicurato alle associazioni validamente costituite ed iscritte nel registro del Comune, come precisato al comma 4 dell'art. 68.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti o provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

5. È escluso il diritto di accesso e di avere copie per tutti gli atti espressamente coperti da segreto e per quelli concernenti:

- a) l'ordine pubblico, la previsione e la repressione della criminalità;

- b) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;

- c) i pareri interni dati dalle Commissioni consultive che operano in sedute segrete di cui è possibile portare a conoscenza solo la parte dispositiva e le motivazioni del provvedimento.

*Art. 62 - Modalità generali e termini per l'esercizio
del diritto all'accesso*

1. Il diritto all'accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi presso l'archivio del Comune o degli uffici che ancora trattengono il documento.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di revoca e di riserva (art. 51, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241).

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Essa deve essere rivolta al Sindaco.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la stessa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti del precedente comma 4, è dato ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi, e le modalità e gli effetti di cui all'art. 25, commi 5 e 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

Art. 63 - Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinata, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 64 - Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto e di una convenzione nonché attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 65 - Unione dei Comuni

1. Il Comune per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi si costituisce in Unione mediante l'approvazione, da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati, da apposito regolamento dell'Unione.

Art. 66 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 67 - Convenzioni

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.

2. La convenzione approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.

Titolo III LA FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 - Principi generali

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.

2. I piani e i programmi generali o settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti normalmente dalla Giunta, salva la capacità di iniziativa di ciascun Consigliere, e dei cittadini ai sensi del presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale ha la capacità di dare mandato alla Giunta comunale per la predisposizione dei regolamenti delineando i principi e i criteri direttivi, stabilendo il termine di presentazione allo stesso Consiglio.

4. D'intesa con la Regione tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata e ampia informazione con ogni mezzo, alla comunità comunale; essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limiti, in ogni tempo, consultarli, e a proprie spese ottenerne copia.

Art. 69 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale e per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 70 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 71 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e pubblicati unitamente alla delibera di adozione. Essi regolamenti sono pubblicati una seconda volta, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

Art. 71 - Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

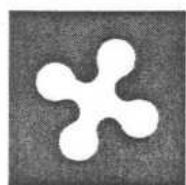
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

I. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

II. I regolamenti degli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 20 FEBBRAIO 2006

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Modifica allo Statuto del Comune di Monte Cremasco (CR)

Approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 novembre 2005
con deliberazione n. 50.

**AVVISO DI MODIFICA****Comune di Monte Cremasco (CR) – Avviso di modifica allo Statuto comunale**

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25 novembre 2005 è stato modificato lo Statuto comunale con l'introduzione del seguente articolo:

Capo III*Art. 15-bis – Difensore Civico*

1. Il Comune istituisce con propria deliberazione la figura del difensore civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.

2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, anche su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. La nomina, i requisiti, la durata, le modalità per l'esercizio delle proprie funzioni vengono fissate da apposito regolamento.

4. Il difensore civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Per l'esercizio della attività di «difensore civico» il Comune può avvalersi anche di forme associative con altri enti pubblici, tramite stipula di apposita «convenzione».